

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 286/AV5 DEL 13/03/2014

Oggetto: Dott. DE CURTIS GUGLIELMO, Direttore Medico Cardiologia. Trattenimento in servizio ai sensi della legge 183/2010.-

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

1. di prendere atto della istanza, pervenuta in data 2.9.2011 prot. n.20485 ASURAV5 Sede di S.Benedetto del Tronto., del dipendente dott. De Curtis Guglielmo, Direttore Medico di Cardiologia P.O.di S.Benedetto del Tronto, di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi dell'art.22 della legge n.183 del 4.11.2010, e di prendere atto altresì che il dipendente medesimo il 13.4.2014 compirà il sessantacinquesimo genetliaco previsto dall'art.15-nonies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che alla stessa data avrà maturato 37anni, 11mesi e 3giorni di servizio effettivo;
2. di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla maturazione del requisito stabilito dall'art.22, comma 1, della legge n.183 del 4.11.2010 ovvero sino al 10.05.2016 e di disporre pertanto il collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dall'11.5.2016, data di compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo;
3. di dare atto che gli effetti economici del presente provvedimento, consistenti nella mancata cessazione dei costi relativi alle retribuzioni del dipendente interessato, si manifesteranno per otto mesi nell'esercizio 2014 e nei successivi sino al 10.5.2016: della mancata cessazione del dirigente interessato si terrà conto in sede di predisposizione del piano assunzioni/cessazioni dell'esercizio 2014 e dei successivi;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all'albo di questa Area Vasta n.5 a norma dell'art.28, comma 6, della L.R.26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE DELL' AREA VASTA n.5
(Dr. Massimo Del Moro)**

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE UU.OO ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, si dichiara che dall'adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi rispetto allo storico.

Il Responsabile del Controllo di Gestione

(Dott. Milco Coacci)

Il Dirigente dell'U.O.Economico Finanziaria

(Dott.Pietrino Maurizi)

ALBO PRETORIO

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Ascoli Piceno

❑ Normativa di riferimento:

Legge 449/1997
Legge n.243/2004
Legge n.214/2011
Legge n.122/2010
D.Lgs. n.502/1992
D.Lgs.n.503/1992
Legge n.183/2010

❑ Motivazione:

Il dott. De Curtis Guglielmo, nato il 13.4.1949, Direttore Medico di Cardiologia P.O.di S.Benedetto del Tronto, con istanza pervenuta il 2.9.2011 prot.n.20485 ASURAV5 Sede di S.Benedetto del Tronto, ha chiesto di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età e fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo ai sensi dell'art.22 della legge n.183/2010;

Il limite di età per il collocamento a riposo dei Dirigenti Medici del Servizio Sanitario Nazionale, è stabilito dall'art.15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, al compimento del 65° anno di età;

L'art.22, comma 1, della legge 4 novembre 2010 n.183 testualmente recita: "Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, le parole: "dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" e le parole: "fatta salva l'applicazione dell'art.16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo: In ogni caso il limite massimo di permanenza in servizio non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti";

La predetta norma modifica l'art.15-nonies del D.Lgs.n.502/92, sopprimendo il comma che prevede la facoltà di trattenimento in servizio per un biennio dopo il raggiungimento del limite di età di 65 anni e consente invece, previa istanza dell'interessato, la possibilità di permanere in servizio fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo, purchè non oltre il compimento del 70° anno di età. In tale evidenza, a fronte della facoltà dell'interessato di avvalersi del diritto di permanenza in servizio nei limiti di quanto sopra, da intendersi quale diritto potestativo pieno, non residua alcun margine di discrezionalità da parte dell'amministrazione. Per quanto poi attiene la disciplina del trattenimento in servizio, tale norma deve intendersi *lex specialis* e dunque prevalente rispetto alla normativa generale della Legge n.122/2010 secondo la quale i trattenimenti in servizio stessi possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie (cfr nota Dipartimento Funzione Pubblica 24/12/2010);

Nella locuzione "servizio effettivo" sono da ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese dal dipendente presso qualunque datore di lavoro, sia pubblico che privato, e che esula dalla nozione stessa di servizio effettivo l'istituto del riscatto a qualunque titolo sia con riferimento a periodi di studio che per altre causali, (cfr nota Dipartimento Funzione Pubblica 14/12/2010 n.18845);

L'art.24 della legge n.214/2011, commi 6 e 7, fissa il requisito anagrafico per il diritto a pensione di vecchiaia a partire dall'anno 2012 al compimento del 66° anno di età (soggetto all'aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita, comma 12), ma lo stesso articolo, commi 3 e 14, stabilisce che i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità come confermato dalla circolare n.2 dell'8.3.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

L'Amministrazione prende atto che l'interessato al 31.12.2011, ovvero già entro il 31.12.2007 ai sensi della legge n.449/1997, aveva ampiamente maturato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico e pertanto rientra nella salvaguardia dei diritti acquisiti così come previsto dall'art.1, comma 3, della legge n.243/2004 ed altresì come stabilito dall'art.24, commi 3 e 14, della citata legge n.214/2011 e confermato dalla citata circolare n.2/2012 e quindi al compimento del 65° anno di età, che avverrà il 13.4.2014, sarà in possesso di un'anzianità di servizio, escluso il periodo riscattato, pari ad anni 37, mesi 11 e giorni 3, per cui dalla predetta data lo stesso potrà prolungare il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo previsto per il 10.05.2016, restando entro il limite di 70 anni di età;

L'Amministrazione è tenuta pertanto ad accogliere la suddetta richiesta di permanenza in servizio del dipendente dott. De Curtis Guglielmo;

Dal presente provvedimento gli effetti economici si manifesteranno per otto mesi nell'esercizio 2014 e nei successivi sino al 10.05.2016;

Tutto quanto sopra premesso e precisato.

SI PROPONE:

1. di prendere atto della istanza, pervenuta in data 2.9.2011 prot. n.20485 ASURAV5 Sede S.Benedetto del Tronto, del dipendente dott. De Curtis Guglielmo, Direttore Medico di Cardiologia del P.O. di S.Benedetto del Tronto, di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi dell'art.22 della legge n.183 del 4.11.2010, e di prendere atto altresì che il dipendente medesimo il 13.04.2014 compirà il sessantacinquesimo genetliaco previsto dall'art.15-nonies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che alla stessa data avrà maturato 37anni, 11mesi e 3giorni di servizio effettivo;
2. di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla maturazione del requisito stabilito dall'art.22, comma 1, della legge n.183 del 4.11.2010 ovvero sino al 10.05.2016 e di disporre pertanto il collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dall'11.05.2016, data di compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo;
3. di dare atto che gli effetti economici del presente provvedimento, consistenti nella mancata cessazione dei costi relativi alle retribuzioni del dipendente interessato, si manifesteranno per otto mesi nell'esercizio 2014 e nei successivi sino al 10.5.2016: della mancata cessazione del dirigente interessato si terrà conto in sede di predisposizione del piano assunzioni/cessazioni dell'esercizio 2014 e dei successivi;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all'albo di questa Area Vasta n.5 a norma dell'art.28, comma 6, della L.R.26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Silvana Marini)

- ALLEGATI -

La presente copia consta di n.5 pagine senza alcun allegato.

ALBO PRETORIO